

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Lupino, nel procedimento n. 4/2008 RG. sez.lavoro, promossa, ai sensi dell'art. 700, c.p.c. da:

elettivamente, domiciliata in Tempio Pausania presso lo studio dell'Avv.
e rappresentata e difesa dall'avv. _____ come da delega a margine del
ricorso

nei confronti di

Ministero della Pubblica Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale per la Sardegna, in
persona del legale rappresentante pro tempore rispettivamente con sede a Cagliari, Viale Regina
Margherita 6 e a Sassari in corso angloy 1;

ISTITUTO DI _____ OLBIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difesi ex 417 c.p.c dalla

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.3.2008, pronuncia la seguente:

ORDINANZA

Con ricorso depositato il 9.1.2008 la ricorrente esponeva di avere lavorato, con profilo
professionale di Assistente Tecnico Amministrativo, presso l'Istituto _____
e presso il Liceo _____ in forza di due contratti a termine stipulati
rispettivamente il 26.1.2006 e _____, 9.2006 con l'amministrazione convenuta, aventi entrambi
scadenza il 30 giugno 2006 e il 30 giugno 2007; esponeva che l'incarico era stato conferito dal
Dirigente Scolastico di Istituto mediante l'utilizzo delle graduatorie di istituto, essendo esaurite le
graduatorie permanenti e gli aventi diritto inseriti negli elenchi provinciali e che le supplenze
riguardavano un posto effettivamente vacante in organico e disponibile entro 31 dicembre e per
l'intero anno scolastico, sicché l'apposizione del termine fino alla cessazione delle attività didattiche
non era legittima in quanto contraria alle previsioni di cui all'art. 4 legge 3.5.1999 n. 124.

Rilevava, infatti, che il regolamento attuativo contenuto nel D.M. 13 dicembre 2000, n. 430 (recante
norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario) adottato ai sensi dell'art. 4 comma 5 legge 124/999, prevede, sia le ipotesi di "supplenze
annuali, per la copertura di posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano
presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico" sia quella di "supplenze temporanee sino al termine
delle attività didattiche, per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31
dicembre e fino al termine dell'anno scolastico" disponendo l'utilizzo delle sole graduatorie

permanenti dei concorsi provinciali e, nel caso di esaurimento di queste ultime, degli elenchi provinciali di quei soggetti che abbiano prestato almeno trenta giorni di servizio nelle scuole statali (art. 1, comma quarto, e 2 D.M. 13 dicembre 2000); deduceva che, nei casi di attribuzione di incarico per posto effettivamente vacante in organico nell'ipotesi di esaurimento delle graduatorie permanenti risultanti dagli elenchi provinciali e degli elenchi provinciali di coloro i quali abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, il regolamento non conteneva una norma analoga a quella dettata per il personale docente nel DM 13 giugno 2007 n. 131 (art. 1 comma quinto) per cui in caso di "esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 2 (fattispecie concernente le graduatorie permanenti) o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, vengono conferite dai dirigenti scolastici delle scuole ove si verifica la disponibilità, utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto". Pertanto riteneva applicabile analogicamente lo stesso principio poiché conforme ai criteri di cui all'art 4 legge 124/99, anche in considerazione di quanto stabilito dal comma 11 indicativo della volontà del legislatore di mantenere un criterio unitario nelle procedure di conferimento degli incarichi di supplenza per i docenti e per il personale ATA.

Assunse, quindi, l'illegittimità del termine del 30 giugno apposto ai contratti di lavoro impugnati ed agiva in via cautelare per il riconoscimento dei propri diritti, ai fini giuridici, fino alla data del 31 agosto 2006 e 31 agosto 2007, adducendo il pregiudizio di perdere, nelle more del giudizio di merito, l'ulteriore anzianità di servizio di mesi quattro e relativo punteggio nella graduatoria permanente, che agevolerebbe in vista della partecipazione al concorso per soli titoli bandito per data prossima recente (marzo 2008).

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta - Ufficio Scolastico Provinciale di Sassari eccependo in primo luogo la nullità del ricorso e la carenza di legittimazione passiva dell'Ufficio Scolastico Provinciale e nel merito esponendo che il termine finale apposto al contratto stipulato con la ricorrente era da considerarsi legittimo poiché conforme alla normativa vigente contenuta nella legge 124/1999 e nel DM 430/2000 (art. 1 comma 6 lett. b e art. 6 comma 1), nonché conforme alle circolari del Ministero convenute n. 1395 del 28.7.2007 e n. 1004 del 21.7.2006; sulla base di tali fonti normative l'Amministrazione ritiene infatti che, nei casi di conferimento di supplenza al personale ATA mediante l'utilizzo delle graduatorie di circolo o d'istituto, i dirigenti delle scuole e degli istituti non possono conferire supplenze annuali ma soltanto stipulare contratti con effetti fino al termine delle attività didattiche.

La convenuta assumeva inoltre l'inesistenza del periculum in mora non essendo stato allegato dalla ricorrente un pericolo attuale e concreto ma soltanto generico e concludevano per il rigetto del ricorso.

Sulle eccezioni preliminari si richiama integralmente l'ordinanza in data 22.2.2008 da intendersi qui trascritta.

Ritenuto pertanto correttamente instaurato il contraddittorio, previa verifica della regolarità della notifica eseguita nei confronti dell'Ufficio Scolastico Regionale di Cagliari, si rileva nel merito l'assenza di contestazione dei presupposti di fatto della controversia. Infatti i contratti a termine impugnati sono stati prodotti in giudizio e confermati dall'amministrazione convenuta; non vi è contestazione (vds memorie di costituzione) del fatto che le supplenze in entrambi i casi siano state conferite dai Dirigenti Scolastici mediante l'uso delle graduatorie di istituto e per la copertura di un posto effettivamente vacante disponibile entro la data del 31 dicembre dell'anno di riferimento di ciascun contratto e presumibilmente tale per tutto l'anno scolastico; pertanto essendo tali fatti da considerarsi pacifici non è stato necessario procedere al compimento di attività istruttoria.

Si evidenzia altresì l'esistenza del periculum in mora poiché sono stati pubblicati i bandi di concorso per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali relativi al profilo A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2007/2008 con scadenza per la presentazione delle domande al 6.3.2008 e il presente giudizio è volto ad ottenere una pronuncia ai soli fini giuridici di riconoscimento dei diritti derivanti dall'accertamento dell'illegittimità del termine finale e quindi dal diritto alla prosecuzione del servizio fino al 30 agosto 2006 e al 31.8.2007, diritti utili alla partecipazione al concorso predetto.

Ciò posto, si osserva che la supplenza oggetto di giudizio trova regolamentazione, in primo luogo, nell'art. 4, legge 3 maggio 1999, n. 124 che detta disposizioni urgenti in materia di personale scolastico docente e tecnico amministrativo ausiliario.

La norma prevede vari tipi di supplenze così disponendo nei primi tre commi dell'art. 4 legge cit.:

"1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempre che ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo".

2. alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario".

3. nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee".

Il comma 5 dell'art. 4 legge cit. devolve al Ministero della Pubblica Istruzione la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri indicati dai commi 6 e ss del medesimo articolo, nei quali sono indicate le graduatorie dalle quali attingere i nominativi degli aspiranti.

Infine il comma 11 dell'art. 4 legge cit stabilisce che *"Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)..."*

Il Decreto Ministeriale recante le norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale ATA, è il n. 430 del 13.12.2000. L'art. 1, comma 1, DM cit. ripete pedissequamente le ipotesi di supplenze di cui al citato art. 4 legge 124/99 (richiamando espressamente i commi 1,2,3 e 11 dell'art. e legge citata) distinguendole in annuali per posti vacanti; temporanee per posti non vacanti e temporanee per casi diversi.

Il comma 5 dello stesso articolo, che interessa nella specie, stabilisce che l'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'amministrazione competente per territorio nel caso di utilizzazione delle graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art. 554 del Dlgs 297/94 e, nel caso di esaurimento di queste ultime, degli elenchi provinciali di quei soggetti che abbiano prestato almeno trenta giorni di servizio nelle scuole statali; dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto. Il comma 6 prosegue prevedendo che *"il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti da dirigente scolastico e dall'interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine:*

a) per le supplenze annuali il 31 agosto;

b) per le supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;

c) per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio".

Ebbene, ai fini del conferimento di supplenze annuali e temporanee, non esiste alcuna distinzione, nella norma trascritta, tra le ipotesi in cui la individuazione degli aspiranti è compiuta dal dirigente dell'amministrazione scolastica competente per territorio e le ipotesi in cui l'individuazione è compiuta dal dirigente scolastico pur sulla base delle distinte graduatorie di merito.

Ne consegue che per legge il dirigente scolastico, pur attingendo dalle graduatorie di istituto, può conferire, al pari del dirigente dell'amministrazione scolastica competente per territorio, sia supplenze temporanee di cui alla lettera b) e c) sia supplenze annuali di cui alla lettera a) nelle ipotesi in cui ne ricorrano i presupposti.

Il dato letterale dell'art. 1 DM 430/00 appare chiaro nel senso appena precisato e, in ogni caso, si osserva che non vi è spazio per una diversa interpretazione delle regole ivi contenute anche alla luce del disposto di cui all'art. 4, comma 11, legge 124/99 che nell'estendere integralmente al personale ATA le disposizioni sulle supplenze dettate per il personale docente, evidenzia l'intento

del legislatore di prescrivere un criterio unitario di conferimento delle supplenze stesse che non giustifica limitazione alcuna per il personale ATA rispetto al personale docente. Sicché non è ammessa l'interpretazione restrittiva contenuta nella circolari ministeriali n. 1395 del 28.7.2007 e n. 1004 del 21.7.2006 menzionate dall'amministrazione resistente, che evidentemente non possono derogare alla legge.

Pertanto la ricorrente aveva diritto, trattandosi pacificamente di incarico assunto per copertura di posto vacante in organico disponibile entro il 31 dicembre di ogni anno di riferimento dei singoli contratti e per l'intero anno scolastico, ad un conferimento di supplenza annuale con durata fino al 31 agosto 2006 e al 31 agosto 2007.

Si ritiene pertanto illegittimo il termine del 30 giugno 2006 e del 30 giugno 2007 apposto dall'amministrazione convenuta ai contratti stipulati con _____, con conseguente riconoscimento dei diritti spettanti alla stessa, ai fini giuridici, fino alla diversa data del 31 agosto 2006 e 31 agosto 2007.

Si accoglie quindi il ricorso decidendo come in dispositivo anche per le spese processuali che seguono la regola della soccombenza.

PQM

Visto l'art. 700 e 669 octies ss cpc,

- 1) accerta l'illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati dall'amministrazione resistente con la ricorrente _____ fissato per il 30 giugno 2006 e per il 30.6.2007, in luogo del 31 agosto 2006 e del 31 agosto 2007;
- 2) condanna la resistente al riconoscimento, ai fini giuridici, dei diritti conseguenti al servizio da intendersi prestato sino al 31 agosto 2006 per il primo contratto e sino al 31 agosto 2007 per il secondo contratto, anziché fino al 30 giugno di pari anno.
- 3) Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali complessivamente liquidate in € 1000 oltre IVA e CAP di legge.

Si comunicati

Tempio Pausanla 6.3.2008

Il Giudice del lavoro

Francesca Lupino

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 06.03.08

IL CANCELLIERE
[Firma]



Il Giudice del lavoro
[Firma]